



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/124/CR14/C10**

**PROPOSTA DI LEGGE "SOSPENSIONE DELLE AZIONI DI RECUPERO
DEI CREDITI FISCALI, CONTRIBUTIVI E PER SANZIONI NONCHÉ
DELLE PROCEDURE ESECUTIVE RELATIVE A CREDITI BANCARI NEI
RIGUARDI DELLE IMPRESE AGRICOLE" (C. 4983)**

La proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati il 21 febbraio 2012, avente per titolo *"Sospensione dei debiti per le aziende agricole e imprenditori agricoli in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS, dell'ISMEA e degli Istituti di credito"*, si basa sulla constatazione che l'agricoltura italiana sta vivendo uno dei periodi più difficili degli ultimi trent'anni, con costi produttivi, contributivi e burocratici che hanno raggiunto livelli insostenibili, mentre i prezzi praticati sui campi non sono remunerativi con conseguente dimezzamento dei redditi.

Peraltro, sull'intero settore agricolo si stanno abbattendo ora tassazioni ed imposizioni fiscali che, causa il livello di indebitamento affatto insostenibile, rischiano di far chiudere un numero incalcolato di aziende agricole, con tutti i drammatici effetti collaterali che un evento del genere comporterebbe.

E, atteso che al momento non è dato vedere alcun intervento finalizzato al rilancio e alla crescita competitiva del settore agricolo, e atteso anche che il rilancio competitivo dell'agricoltura che sappia tenere conto dei cambiamenti strutturali in atto a livello comunitario e mondiale deve avere quali soggetti propulsori soprattutto aziende agricole stabili dal punto di vista economico-finanziario, la moratoria dei debiti per le aziende agricole e gli imprenditori agricoli in difficoltà prevista dalla proposta di legge in questione diventa condizione necessaria per la loro sopravvivenza.

Lo scenario predetto, poi, ha contrassegnato l'attuale regime di attuazione degli interventi/investimenti intrapresi dalle aziende agricole e dalle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli previsti nella nuova programmazione del P.S.R. 2007-

2013, mettendo le aziende e le imprese medesime in situazione di disagio finanziario.

Peraltro, è reale il rischio che l'attuale stato di indebitamento delle aziende agricole potrà avere ripercussioni negative sullo stato di avanzamento della spesa del P.S.R. In particolare, le misure che rischiano di avere delle performance negative sono le azioni verticali, e nel caso specifico la Misura 121 a favore delle aziende agricole e la Misura 123 a favore delle imprese di trasformazione e commercializzazione. Le relative aziende/imprese beneficiarie, infatti, sono costrette - a norma di regolamento comunitario - a fare fronte alle spese di investimento di propria competenza (almeno il 50% dei costi ritenuti ammissibili all'agevolazione) facendo ricorso di norma all'indebitamento bancario, aggravando così la propria situazione debitoria. Non solo, ma a causa dell'attuale situazione di crisi e della situazione debitoria nei confronti delle Amministrazioni statali, regionali e comunali, oltre che nei confronti di Istituti di credito, di INPS, di ISMEA, dell'Agenzia delle Entrate, di Equitalia, e quindi della ridotta o mancanza di liquidità, le aziende/imprese agricole non sono in grado di rispettare gli impegni temporali assunti per la realizzazione dei progetti cofinanziati, con il conseguente rallentamento della spesa pubblica e il citato rischio di disimpegno comunitario, con concreta ripercussione nel prossimo periodo di programmazione.

Né sono da sottovalutare simili situazioni che attanagliano e condizionano altrettanto pesantemente il settore della pesca - ivi compresa la fase della trasformazione ittica - criticità queste che hanno ben diritto ad usufruire di interventi agevolativi che si prevedono per il settore agricolo.

La situazione del resto può essere efficacemente fronteggiata finalizzando la proposta di legge in questione ad adottare sì una moratoria dei debiti per le aziende agricole e gli imprenditori agricoli in difficoltà e per le imprese attive nel settore della pesca e della trasformazione ittica parimenti in difficoltà (sospensione di un anno dei debiti riconosciuti e, in caso di utilizzo di tale beneficio e decorso il termine della moratoria, la rateizzazione fino ad un massimo di 72 mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione), ma anche ad assicurare la salvaguardia degli investimenti che le aziende/imprese agricole stanno realizzando in seno ai P.S.R., velocizzando così la spesa pubblica.

La moratoria dei debiti, inoltre, nei termini e modalità sopra specificati, potrebbe anche essere adottata nei casi di processi di fusione e/o di accorpamento degli Organismi associativi (con le Cooperative in prima linea), favorendo così la razionalizzazione del settore, la salvaguardia del livello di integrazione e del valore sociale oltre che economico dell'associazionismo, del livello occupazionale.

La Proposta di legge *“Sospensione dei debiti per le aziende agricole e imprenditori agricoli in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS, dell'ISMEA e degli Istituti di credito”* risulta essere molto interessante alla luce delle considerazioni suesposte, però occorre superare alcuni ostacoli, anche di natura regolamentare, come mettere in opera gli opportuni strumenti procedurali affinché la norma possa diventare parte integrante del programma di sviluppo rurale regionale in corso piuttosto che semplice *“aiuto di Stato”* con conseguente applicazione della regola *“de minimis”*, la quale, come è noto, fissa in 200 mila euro l'aiuto massimo complessivo concedibile per impresa nell'arco di tre anni, con l'aggravante dell'applicazione del *“cumulo”* degli aiuti concessi sempre ai sensi del *“de minimis”*. Peraltro, il campo di applicazione della regola predetta non comprende gli aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato (Art. 1 del Reg. CE n. 1998/2006). Queste ultime, infatti, sono disciplinate dal Regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 (*de minimis agricoltura*), il quale fissa in euro 7.500 nell'arco di tre esercizi fiscali l'aiuto concesso a tali imprese.

Un concreto tentativo potrebbe essere quello di riconsiderare quanto stabilito all'Art. 30-bis (*Disposizioni fiscali in materia di giochi*) del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, relativo alle *“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”*.

L'articolo predetto dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2011 con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e Forestali, è determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato Olimpico Italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse.

Ebbene, la proposta potrebbe interessare un adeguato aumento della percentuale di prelievo erariale finalizzato ad agevolare le aziende/imprese agricole e agroalimentari che trovansi nelle note condizioni di "sofferenza" finanziaria e quindi impossibilitate di svilupparsi e di ammodernarsi e, in definitiva, di rendersi competitive. In definitiva, atteso quindi che il ritardato pagamento delle somme dovute dalle imprese agricole e dalle imprese attive nel settore della pesca genera interessi debitori sui quali lo Stato deve intervenire con i citati strumenti agevolativi "*de minimis*", si reputa che le imprese predette debbano riconoscere nei confronti dello Stato un tasso pari allo 0,5% all'anno con l'applicazione, che si reputa adeguata, del "*tasso di riferimento BCE*".

Roma, 25 luglio 2012